Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 19 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 marzo 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
registro n. 17 Difesa, foglio n. 64

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di PIOMBINO (Livorno). — Sorretta da profondo e sincero sentimento patriottico e da ardente desiderio di libertà e di giustizia, la città di Piombino sopportò, con esemplare fermezza, dall'8 settembre 1943 alla liberazione, sacrifici e distruzioni, generosamente offrendo alla causa della Resistenza e della democrazia un alto tributo di eroismo e di sangue. Il 10 settembre 1943 i suoi cittadini, consapevoli che dalla riscossa dipendevano le sorti della Patria, animosamente incitarono i militari, in difficili momenti di incertezza e di disorientamento, ad opporsi all'oppressore nazifascista e, dopo aver cooperato con un ruolo decisivo all'apprestamento della difesa della città, allorchè cruenta divampò la lotta, coraggiosamente si unirono ai valorosi reparti della Marina e dell'Esercito, contribuendo efficacemente al brillante esito del combattimento. Quando vana risultò ogni resistenza in campo aperto, i piombinesi organizzarono agguerrite formazioni partigiane che valorosamente operarono in Maremma e liberarono la città e vari paesi della zona ancor prima dell'arrivo degli eserciti alleati. — Piombino, 10 settembre 1943-26 giugno 1944.

(5611)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1231.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 663, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia dei trasporti della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, adottate il 20 giugno 1977 e 10 ottobre 1977, con le quali si propongono che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di economia dei trasporti della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste, adottata il 5 settembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di economia dei trasporti della facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia dei trasporti della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica n. 663 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Bernini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia dei trasporti della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 663, è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Bernini alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1978, n. **374.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto processuale civile IV della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 9 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile IV della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1933 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Romano Vaccarella e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto processuale civile IV della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Romano Vaccarella, alla cattedra di diritto processuale civile IV della medesima facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978, n. **375.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, con il quale è stato provveduto all'istituzione della scuola di specializzazione in oncologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Vista la nota n. 28950 datata 30 luglio 1977 e la nota n. 39971 datata 16 novembre 1977, con le quali il rettore dell'Università di Bologna ha fatto presente

che la determinazione delle tasse e soprattasse e contributi è regolata, per tutte le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-universitari, dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna e che pertanto è opportuno sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343;

Riconosciuta la necessità di sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia istituita con il suddetto decreto, in quanto regolata dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia dell'Università di Bologna, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **376.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto:

ottica fisiopatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1978.

Approvazione, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'elenco n. 1 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25 — nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977 — con nota 10 luglio 1978, n. VT.382.B.25.AG/384 ha comunicato un primo elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 1 delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da

escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) opera pia « P. Mobili » di Veroli (Frosinone);

2) asilo infantile « Regina Margherita » di Lequio Tanaro (Cuneo);

3) asilo infantile di Roccavione (Cuneo);

4) asilo infantile e scuola materna « Milena Cavallo » di Piasco (Cuneo);

5) asilo infantile e scuola materna « Giovanni XXIII » di Tuscania (Viterbo);

6) asilo infantile « Valfredo » di Sangano (Torino);

7) asilo infantile e scuola materna « Giulia Giunti » di Strongoli (Catanzaro);

8) scuola materna e asilo infantile di Valmadonna (Alessandria);

9) asilo scuola di Ronco Biellese (Vercelli);

10) asilo infantile di Momo (Novara);

11) asilo infantile di Torre San Giorgio (Cuneo);

12) asilo infantile « Angelo della Chiesa » di Cervignasco frazione Saluzzo (Cuneo);

13) asilo infantile di Cossato e asilo nido « Celeste e Adolfo Fila » di Cossato (Vicenza);

14) asilo infantile « Trivero Botto » di Trivero Dosso frazione Dosso (Vercelli);

15) istituto Pio IX dei fratelli delle scuole cristiane di Roma;

16) asilo infantile « Ravera » di Bene Vagienna (Cuneo);

17) asilo infantile « Toesca e Macario » di Murazzo di Fossano (Cuneo);

18) opera pia Dotazione del Tempio di Possagno (Treviso);

19) asilo infantile « Principessa Maria Pia » di Bagnolo P. (Cuneo);

20) asilo infantile « Arnaldo Bruno » di Cavallotta Savigliano (Cuneo);

21) venerabile conservatorio delle oblate « Immacolata Concezione » di Avellino;

22) asilo infantile di Bagnatica (Bergamo);

23) opera pia « Galliano » di Roburent frazione Pianfei (Cuneo);

24) congrega di Maria SS. del Soccorso di Ascoli Satriano (Foggia);

25) pio istituto del Buon Pastore di Milano.

Roma, addì 16 luglio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(6017)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 250 di olio di cocco la ditta Giuseppe Fedeli S.r.l. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.058.125 di cui al mod. *B*-Import n. 3962084 rilasciato dal Credito italiano di Milano in data 28 giugno 1974 (per la quale è stata tentata la rivendita in transito, mai avvenuta);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fe-

deli di Milano mediante fidejussione del Credito italiano di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 1.058.125 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1978.

Determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18 il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della stessa legge n. 227 il quale prevede che il Ministro del tesoro autorizza il Mediocredito centrale a corrispondere un contributo negli interessi agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero inerenti ad esportazioni, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, lavori, studi, progettazioni ecc., nonché a favore di istituti e aziende di credito per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente art. 15, per durate superiori ai diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, limitatamente alle operazioni effettuate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Considerato che occorre ora provvedere a regolare l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale sulle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed aziende di credito con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri ed internazionale, anche con riferimento alle particolari fattispecie; previste dal citato art. 24 della ripetuta legge n. 227;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, recante disposizioni sulle autorizzazioni valutarie;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione di cui al primo comma dello stesso art. 18, effettuate con fondi raccolti sui mercati esteri e su quello internazionale dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, nonché sulle operazioni effettuate dai soggetti di cui al citato art. 24, è regolato secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Disposizioni generali

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, nella forma del contributo in conto interessi e/o del risconto o dell'anticipazione, è di regola effettuato in lire al tasso di cambio di cui all'art. 11 del presente decreto e copre la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, determinato nei singoli casi disciplinati negli articoli seguenti, e il tasso d'interesse a carico dell'esportatore, nelle operazioni di credito fornitore, o a carico della controparte estera, nelle operazioni di credito finanziario.

Il contributo in conto interessi può essere corrisposto in via semestrale anticipata o posticipata. Tale modalità di corresponsione può essere estesa alle operazioni di credito all'esportazione, regolate in base al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978).

L'intervento del Mediocredito centrale, nei casi in cui può esplicarsi nella forma dell'anticipazione o del risconto, è effettuato in misura tale da assicurare all'istituto di credito un rendimento pari a quello che l'istituto realizzerebbe per finanziamenti che lo stesso Mediocredito assiste mediante la concessione del contributo in conto interessi.

Nei casi in cui l'intervento del Mediocredito centrale si esplica su una stessa operazione nella forma mista del contributo negli interessi e del risconto o anticipazione, la misura complessiva dell'intervento stesso non può eccedere quella singolarmente considerata nei precedenti commi.

L'intervento del Mediocredito centrale nelle forme previste dal presente articolo decorre dal momento della presentazione all'istituto stesso della domanda di erogazione delle agevolazioni corredata dalla necessaria documentazione attestante, tra l'altro, l'avvenuta erogazione del finanziamento.

Il tasso di riferimento applicato per il calcolo della agevolazione è quello accertato secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Qualora la raccolta di fondi o le altre forme di indebitamento avvengano a tassi variabili, l'ammontare dell'agevolazione varia per ciascuna scadenza ed è ricalcolato al nuovo tasso di riferimento che viene conseguentemente a determinarsi.

Agli operatori mutuatari si applicano i tassi minimi d'interesse, secondo le misure stabilite all'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Ai fini della determinazione del costo effettivo della raccolta, spetta al Mediocredito centrale il compito di verificare la congruità delle condizioni di indebitamento sostenute dagli intermediari o dagli altri operatori rispetto a quelle prevalenti sul mercato. Il Mediocredito centrale determina il costo effettivo delle operazioni tenendo conto di tutte le commissioni d'uso; in tale costo l'eventuale commissione d'impegno potrà essere riconosciuta per il periodo ritenuto congruo in relazione ai previsti tempi di utilizzo.

Art. 3.

Operazioni effettuate con prestiti esteri ottenuti da intermediari creditizi soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso.

Il costo della raccolta sull'estero effettuata dagli intermediari creditizi previa l'autorizzazione valutaria ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43 e del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, sarà comunicato dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro ai fini dell'autorizzazione alla concessione del contributo.

Trascorsi dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ove non intervengano osservazioni in merito, la suddetta autorizzazione s'intende accordata.

Art. 4.

Al costo come sopra stabilito deve essere aggiunta una commissione onnicomprensiva stabilita per le operazioni effettuate nel corso del 1978 nella misura dell'1,60 % riconosciuta agli intermediari creditizi per gli oneri connessi alla loro attività.

La commissione di cui al precedente comma potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli intermediari per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale si effettua in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta di cui al precedente art. 3, maggiorato della commissione onnicomprensiva di cui al precedente art. 4, e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Art. 6.

Operazioni effettuate con prestiti esteri ottenuti da intermediari creditizi non soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso.

Gli intermediari creditizi non soggetti ad autorizzazione valutaria caso per caso, che impieghino la raccolta sull'estero in operazioni di credito all'esportazione ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni di indebitamento e tutti i dati idonei ad accertare la congruità delle condizioni medesime nel contesto di quelle al momento prevalenti sul mercato estero nel quale viene effettuata la provvista.

Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente il Mediocredito centrale utilizzerà le informazioni e gli indicatori più opportuni, ivi comprese le condizioni relative a operazioni similari.

Il costo della raccolta sarà comunicato dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per l'autorizzazione alla concessione del contributo. Trascorsi dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ove non intervengano osservazioni in merito, la suddetta autorizzazione s'intende accordata.

Al costo come sopra determinato si aggiunge la commissione di cui al precedente art. 4.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale è effettuato in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta maggiorato della commissione onnicomprensiva e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, citato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 7.

Finanziamenti direttamente ottenuti sull'estero dagli operatori nazionali

Il costo della raccolta relativo ai finanziamenti ottenuti all'estero dagli operatori nazionali a fronte di singoli contratti di fornitura di mezzi e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori sarà comunicato dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per l'autorizzazione alla concessione del contributo negli interessi. Trascorsi dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ove non intervengano osservazioni in merito, la suddetta autorizzazione s'intende accordata.

Per le operazioni disciplinate nel presente articolo non è riconosciuta alcuna commissione e, pertanto, il contributo in conto interessi del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra il costo dell'indebitamento di cui al comma precedente e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, citato nelle premesse del presente provvedimento.

Il contributo di cui al precedente comma non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe riconosciuto, nelle stesse circostanze, agli intermediari creditizi secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8.

Finanziamenti direttamente ottenuti all'estero da acquirenti o committenti esteri

Ai fini della determinazione del contributo negli interessi sui finanziamenti ottenuti all'estero dai soggetti di cui all'art. 24, secondo comma, lettera *a*), della legge n. 227 del 1977, gli operatori esteri debbono comunicare al Mediocredito centrale le condizioni dell'indebitamento, la cui congruità sarà accertata dal Mediocredito centrale secondo le modalità previste ai commi primo e secondo del precedente art. 6.

Il costo some sopra accertato sarà dal Mediocredito centrale comunicato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per l'autorizzazione alla concessione del contributo negli interessi. Trascorsi dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ove non intervengano osservazioni in merito, la suddetta autorizzazione s'intende accordata.

Il contributo in conto interessi del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra il costo del finanziamento ottenuto dall'operatore estero e il tasso minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del decreto 23 dicembre 1977 più volte citato.

Il contributo di cui ai commi precedenti può essere concesso dopo che l'operazione è stata ammessa alla garanzia assicurativa da parte della SACE, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Il contributo di cui al terzo comma non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe riconosciuto, nelle stesse circostanze, agli intermediari creditizi secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento

Ai fini della determinazione dell'intervento agevolativo sulle operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento, il Mediocredito centrale determina il costo dello smobilizzo che non può in ogni caso essere superiore a quello accertato nel medesimo periodo per altre forme di raccolta

Nei casi in cui l'operazione di smobilizzo sia effettuata da un intermediario creditizio, al costo di cui sopra si aggiunge una commissione di intermediazione così determinata:

a) per le operazioni di smobilizzo *pro solvendo*: nella misura prevista dal precedente art. 4;

b) per le operazioni di smobilizzo *pro soluto*: la commissione è corrisposta *una tantum* nella misura dello 0,75 per cento.

Nei casi in cui l'intermediario creditizio provveda allo smobilizzo in un periodo successivo alla erogazione del finanziamento e dopo aver beneficiato dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale sulla provvista in lire, la misura del contributo negli interessi deve essere ricalcolata in relazione al minor costo dello smobilizzo; l'intermediario, in tal caso, è tenuto a comunicare preventivamente al Mediocredito centrale l'operazione di smobilizzo.

Nei casi in cui le operazioni di smobilizzo siano effettuate direttamente dagli operatori non è riconosciuta alcuna commissione e, pertanto, il contributo in conto interessi a carico del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra il costo determinato secondo quanto dispone il primo comma del presente articolo e il tasso contrattuale non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui all'art. 5 del ripetuto decreto ministeriale 23 dicembre 1977.

Il costo effettivo delle operazioni di smobilizzo sarà comunicato dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ai fini dell'autorizzazione alla concessione del contributo negli interessi. Trascorsi dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, ove non intervengano osservazioni in merito, la suddetta autorizzazione s'intende accordata.

Art. 10.

L'intervento del Mediocredito centrale è limitato alle operazioni aventi durata superiore ai diciotto mesi.

La durata massima è, di regola, stabilita in aderenza alle intese internazionali.

Art. 11.

Il Mediocredito centrale potrà erogare i contributi dovuti in base alle norme del presente decreto al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione.

In caso di chiusura del mercato dei cambi, si applica provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato, con conguaglio da effettuare al cambio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1978
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 164

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 110 di olio di cocco la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 105.380 di cui al mod. *B*-Import n. 3663587 rilasciato dalla Itabanca di Milano in data 19 dicembre 1973 (è stata tentata la rivendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi che non è mai avvenuta);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione dell'Itabanca di Milano nella misura del 5 % di $ 105.380 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5755)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 600 di olio di cocco la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 529.536 di cui al mod. *B*-Import n. 4814174 rilasciato dal Credito italiano di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Credito italiano di Milano nella misura del 5 % di $ 529.536 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 dello legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977 e 23 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5940)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1977 al 26 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5939)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera proviste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978:

D'Innella Angela, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

Memeo Domenico, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Casamassima, distretto notarile di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

Pace Luigia, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Adelfia, distretto notarile di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Vivo Michele.

Pace Luigia, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Luise Antonio.

(5951)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 25 giugno 1978)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 25 giugno 1978 e dell'esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle cinque autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla quinta nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 25 giugno 1978 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie V n. 18103:
L. 300 milioni abbinato all'autovettura n. 4;

2) Biglietto serie R n. 52235:
L. 120 milioni abbinato all'autovettura n. 3;

3) Biglietto serie R n. 26265:
L. 70 milioni abbinato all'autovettura n. 91;

4) Biglietto serie N n. 30331:
L. 30 milioni abbinato all'autovettura n. 66;

5) Biglietto serie O n. 68829:
L. 20 milioni abbinato all'autovettura n. 53.

B) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	C	n. 30660;	12)	Bigl. serie	M	n. 48258;
2)	» »	C	» 47465;	13)	» »	P	» 68402;
3)	» »	C	» 66384;	14)	» »	Q	» 37997;
4)	» »	C	» 89690;	15)	» »	Q	» 76228;
5)	» »	D	» 97291;	16)	» »	R	» 29570;
6)	» »	E	» 61045;	17)	» »	R	» 69381;
7)	» »	E	» 75322;	18)	» »	S	» 91618;
8)	» »	F	» 20003;	19)	» »	T	» 10742;
9)	» »	G	» 45669;	20)	» »	U	» 03614;
10)	» »	I	» 42745;	21)	» »	U	» 57753;
11)	» »	L	» 64165;	22)	» »	Z	» 27983.

C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1)	Biglietto serie	V	n. 18103:	L. 2.000.000;
2)	» »	R	» 52235:	» 1.200.000;
3)	» »	R	» 26265:	» 1.000.000;
4)	» »	N	» 30331:	» 800.000;
5)	» »	O	» 68829:	» 600.000.

Ai venditori dei 22 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 200.000 ciascuno.

(5952)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria (convenzionata) presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5890)

Vacanza della cattedra di processi aleatori e teoria delle file d'attesa presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di processi aleatori e teoria delle file d'attesa, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5891)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontevivo

Con decreto 10 marzo 1978, n. 367, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontevivo (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 109 (mq 70) e 110 (mq 140) della superficie complessiva di mq 210 ed indicato nel certificato catastale con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati in data 18 febbraio 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; certificato catastale e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5686)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gaggio Montano

Con decreto 10 marzo 1978, n. 3011, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale in sinistra del fiume Reno in località Silla del comune di Gaggio Montano (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60 delimitato dalle particelle 108, 107, 105, 109, 123, 124 e fiume Reno, della superficie complessiva di mq 3200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; planimetria e allegato verbale di delimitazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 14 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,95	847,95	847,90	847,95	847,95	847,90	848,05	847,95	847,95	847,95
Dollaro canadese	754,05	754,05	754 —	754,05	754,30	754,05	754,15	754,05	754,05	754,05
Franco svizzero	468,48	468,48	468,50	468,48	468,70	468,45	468,55	468,48	468,48	468,48
Corona danese	151,17	151,17	151,10	151,17	151,05	151,17	151,21	151,17	151,17	151,17
Corona norvegese	156,79	156,79	156,80	156,79	156,75	157,79	156,81	156,79	156,79	156,79
Corona svedese	186,38	186,38	186,50	186,38	186,40	186,38	186,48	186,38	186,38	186,38
Fiorino olandese	382,47	382,47	382,60	382,47	382,39	382,47	382,55	382,47	382,47	382,47
Franco belga	26,187	26,187	26,20	26,187	26,19	26,18	26,195	26,187	26,187	26,18
Franco francese	190,70	190,70	190,70	190,70	190,89	190,75	190,75	190,70	190,70	190,70
Lira sterlina	1601,75	1601,75	1602,75	1601,75	1601,20	1601,75	1602,05	1601,75	1601,75	1601,75
Marco germanico	412,50	412,50	412,35	412,50	412,50	412,50	412,60	412,50	412,50	412,50
Scellino austriaco	57,227	57,227	57,30	57,227	57,23	57,25	57,20	57,227	57,227	57,22
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	18,59	18,80	18,60	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,946	10,946	10,96	10,946	10,95	10,95	10,94	10,946	10,946	10,94
Yen giapponese	4,193	4,193	4,1950	4,193	4,19	4,20	4,195	4,193	4,193	4,19

Media dei titoli del 14 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,575
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	96,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,225
» 5,50 % » » 1968-83	83,050
» 5,50 % » » 1969-84	77,225
» 6 % » » 1970-85	77,775
» 6 % » » 1971-86	75,400
» 6 % » » 1972-87	73,675
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	85,950
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,600
» » » » 1-10-1979	101,500
» » » » 78-80	100,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,650
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,150
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848 —
Dollaro canadese	754,10
Franco svizzero	468,515
Corona danese	151,19
Corona norvegese	156,80
Corona svedese	186,43
Fiorino olandese	382,51
Franco belga	26,191
Franco francese	190,725
Lira sterlina	1601,90
Marco germanico	412,55
Scellino austriaco	57,213
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	10,943
Yen giapponese	4,194

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Enna

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Enna;

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. La Placa Cataldo . . . punti 89,944 su 132
2. Martino Arcadio . . . » 89,239 »
3. Vitale Giovanni . . . » 85,319 »
4. Sirri Sergio . . . » 84,950 »
5. Zaccardi Leonzio . . . » 83,018 »
6. Laurenza Giovanni . . . » 81,336 »
7. Giglio Francesco . . . » 80,575 »
8. Travaglini Giuseppe . . . » 78,770 »
9. Tarella Domenico . . . » 77,313 »
10. Armocida Elio . . . » 73,556 »
11. Mazzini Libero . . . » 73,189 »
12. Carusi Agostino . . . » 73,109 »
13. Amorese Arturo . . . » 72,482 »
14. Labriola Antonio . . . » 72,350 »
15. Ricotta Giovanni . . . » 71,825 »
16. Mangione Francesco . . . » 71,595 »
17. Mangiapane Antonino . . . » 71,087 »
18. Algano Antonio . . . » 70,947 »
19. Visone Aniello . . . » 70,845 »
20. Cresta Primo . . . » 70,738 »
21. Gangarelli Luigi . . . » 70,337 »
22. Ventrella Giuseppe . . . » 69,260 »
23. Ferraro Calogero . . . » 68,963 »
24. Mita Antonio . . . » 68,791 »
25. Bova Antonino . . . » 68,400 »
26. Passaretti Umberto . . . » 68,360 »
27. Colavolpe Antonio . . . » 67,837 »
28. Lugoboni Ubaldo . . . » 67,783 »
29. Falciglia Antonino . . . » 67,652 »
30. Incandela Francesco . . . » 67,584 »
31. Chindamo Giuseppe . . . » 67,547 »
32. Bellotoma Giovanni . . . » 66,899 »
33. Zagordo Cosimo . . . » 66,778 »
34. Bartalena Piero . . . » 66,639 »
35. Guido Pasquale . . . » 66,598 »
36. Pesente Elio . . . » 66,576 »
37. Marconi Giuseppe . . . » 65,472 »
38. Gabusi Giovanbattista . . . » 65,198 »
39. Lo Martire Stelio . . . » 64,997 »
40. Casamento Teodoro . . . » 64,488 »
41. Salari Giuseppe . . . » 64,436 »
42. Faillace Peppino . . . » 63,926 »
43. Russo Alesi Domenico . . . » 63,250 »
44. Gammaldi Mario E. . . . » 62,600 »
45. Giuliano G. Battista . . . » 62,490 »
46. Di Cristofaro G. Berardino . . . » 61,016 »
47. Nitti Gabriele . . . » 60,905 »
48. Guariento Leone . . . » 60,750 »
49. Magoni Beniamino . . . » 60,599 »
50. Gigliotti Giovanni . . . » 59,722 »
51. Gallipo Gaetano . . . » 59,613 »
52. Ipprio Ilario . . . » 59,480 »
53. Tinti Geltrudino . . . » 58,766 »
54. Abatecola Giovanni . . . » 57,545 »
55. Giovannelli Giulio . . . » 57,466 »
56. Caccavale Antonio . . . punti 57,269 su 132
57. Aprile Pietro Maria . . . » 56,800 »
58. Bruno Carmelo . . . » 56,500 »
59. Famiglietti Mario . . . » 56,366 »
60. Costardi Felice . . . » 55,516 »
61. Tumeo Giuseppe . . . » 54,998 »
62. Spiezia Giovanni . . . » 54,866 »
63. Goria Marziale . . . » 53,972 »
64. Aloia Enrico . . . » 53,020 »
65. Tozzi Giuseppe . . . » 51,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5650)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Atteso che in data 15 aprile 1977 l'assessore all'igiene ed alla sanità, con decreto n. 252/SAN.AMM.6.20., ha costituito la commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Pordenone alla data del 30 novembre 1973;

Visto il telegramma n. 292 datato 28 aprile 1978, prot. 7713, con il quale il prof. Ennio Seren componente la commissione di esami ha declinato l'incarico per motivi di salute;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof Ennio Seren, ed in sua vece nominare il prof. Franco Monti, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Visto l'art. 1 delle legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, che dispone che le commissioni trasferite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, vengano nominate ai sensi della legge regionale n. 16/65;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, prevede che le commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuino ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1734 datata 18 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Franco Monti docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino viene nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1973 in sostituzione del prof. Ennio Seren.

Art. 2.

La commissione di cui trattasi pertanto sarà composta nel modo seguente:

Presidente:

Fragala dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sbordone dott. Bruno, direttore di sezione della prefettura di Pordenone;

Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Bressan dott. Antonio, veterinario consorziale di Porcia.

Segretario:
Cancellier dott. Enrico, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e sarà affisso per 8 (otto) giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Pordenone, dell'ufficio del veterinario provinciale di Pordenone e dei comuni interessati.

Trieste, addì 19 giugno 1978

Il presidente: COMELLI

(5845)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario direttore del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Domodossola (Novara).

(2533/S)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;
due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(2538/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2534/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di urologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente dei servizi trasfusionali;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di primario e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di O.R.L.;
un posto di aiuto e un posto di assistente di geriatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di dermatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia di urgenza;
un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;
quattro posti di assistente di nefrologia e dialisi;
due posti di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Pagani (Salerno).

(2537/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ - L. E G. G. PONTI » DI ARONA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(2531/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(2539/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(2540/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di primario del secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(2541/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(2542/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia toracica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2543/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2544/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(2546/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(2532/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONÀ DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(2545/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI MONTEFALCO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefalco (Perugia).

(2535/S)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(2536/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(2557/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782000)